

Edizione di mercoledì 17 settembre 2014

ENTI NON COMMERCIALI

[Non sono sufficienti generici rilievi di fatto per disconoscere la natura associativa di una asd](#)
di Carmen Musuraca, Guido Martinelli

PATRIMONIO E TRUST

[Senza imposte il trust auto dichiarato: un ulteriore intervento](#)
di Ennio Vial, Vita Pozzi

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Trasformazione regressiva e riporto delle perdite fiscali](#)
di Sandro Cerato

LAVORO E PREVIDENZA

[Casse in deroga: il Ministero detta le istruzioni dopo la riforma estiva](#)
di Luca Vannoni

IVA

[Trattamento Iva delle fidelity card e dei buoni spesa](#)
di Davide David

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

[iPhone 6, l'attesa è finita. Caratteristiche e prezzi](#)
di Teamsystem.com

ENTI NON COMMERCIALI

Non sono sufficienti generici rilievi di fatto per disconoscere la natura associativa di una asd

di Carmen Musuraca, Guido Martinelli

Il semplice richiamo alle risultanze dei questionari sottoposti ai soci, la pratica di attività pubblicitaria e le generali manchevolezze nei lavori assembleari non sono elementi da soli sufficienti a contestare la violazione dei principi di democraticità e uguaglianza di una associazione e legittimare il disconoscimento della natura associativa di una asd.

È questo uno dei principi affermati dalla sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Torino n. 806/24/14 del giugno scorso, nella quale i giudici tributari, oltre a castigare la lettura acritica e pretestuosa di elementi di fatto non rilevanti operata dall'amministrazione finanziaria, richiedono all'**Ufficio un maggiore sforzo probatorio** al fine di legittimare il disconoscimento della natura associativa di un ente e confermano la **piena compatibilità dell'esercizio di attività a carattere commerciale da parte di asd.**

La lite nasceva, infatti, da un accertamento operato nei confronti di una associazione sportiva dilettantistica alla quale era stata **disconosciuta la natura associativa** in ragione del carattere tipicamente commerciale delle attività svolte, desunto in sede ispettiva dalla riscontrata **attività di pubblicità**

svolta, dalla **differenziazione delle quote** versate dai frequentatori in base alla durata del servizio sportivo goduto e della presunta **violazione del principio di democraticità e uguaglianza** degli associati derivante dalla lettura delle **risposte ai questionari** a cui erano stati sottoposti gli associati e dall'analisi dei **verbali di assemblea da cui non era chiaro il numero preciso e il nominativo dei presenti.**

La sentenza di primo grado aveva considerando fondati i rilievi svolti dall'Ufficio e aveva accolto solo parzialmente il ricorso presentato dall'associazione dichiarando **non dovute solamente gli importi delle sanzioni comminate per mancata tenuta dei registri IVA** da parte dell'ente che, come la difesa sosteneva, **aveva agito in buona fede** in virtù del regime fiscale di maggior favore che riteneva di poter legittimamente utilizzare. Recitava infatti la sentenza di primo grado che *"il fatto che l'associazione sia un'associazione senza scopo di lucro non esclude che le attività e i servizi svolti a pagamento non si configurino come attività commerciali. Del resto la normativa di legge non esclude che le asd possano svolgere anche attività commerciale ma che tale attività deve essere dichiarata in bilancio"*, in ragione di ciò, *"ritenuto dimostrato il carattere prettamente commerciale dell'attività dell'associazione"*, si dichiarava fondato il recupero d'imposta operato dall'ufficio e il ricorso veniva accolto solo in relazione alle sanzioni IVA.

Proponeva appello l'associazione chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, con conseguente annullamento degli avvisi di accertamento e delle cartelle esattoriali emesse, in ragione della carenza di motivazione della pronuncia e dell'infondatezza dei rilievi di fatto mossi dall'Ufficio.

La Commissione Regionale, pur condividendo l'impostazione di principio della pronuncia di primo grado, ritiene, tuttavia, che questa debba essere riformata in quanto, il collegio di prime cure risulta aver **validato gli elementi di fatto proposti dall'Ufficio** a sostegno dell'accertamento svolto, **senza in realtà sottoporli ad alcun esame critico**.

Se è, dunque, vero che spetta all'associazione fornire prova del diritto a godere del regime agevolativo riservato dalle norme alle asd, è però altrettanto vero che l'Ufficio ha contestato la natura associativa dell'appellante sulla base di *“un modello astratto assunto a riferimento e da loro implicitamente elaborato ma di cui non è affatto chiara la configurazione”*.

L'ufficio e i giudici di primo grado non spiegano affatto *“come le quote differenziate per i servizi erogati fossero cosa diversa dai servizi prestati per i soli tesserati dell'associazione. Inoltre non esplicitarono il motivo per il quale un'asd non potesse effettuare pubblicità. Infine è incomprendibile come dalle dichiarazioni rese dai frequentatori fosse possibile inficiare la mancanza di democraticità all'interno dell'ente”*.

In altri termini, concludono i giudici, *“non può essere condivisa la **tesi dell'ufficio in quanto non dimostrata** circa la carenza di democraticità interna all'associazione.”*

Infine, in merito alla **contestata violazione dell'obbligo di tracciabilità** delle movimentazioni in contanti superiori ad euro 516,47 la Commissione chiarisce che, come espressamente previsto dalla norma violata, **l'inosservanza del limite comporta unicamente la perdita del diritto ad utilizzare il regime fiscale di cui alla legge 398/91 e non il disconoscimento della natura di asd** come, invece, preteso dall'Ufficio. Risultando dall'avviso di accertamento che l'appellata aveva chiaramente violato la norma, l'Ufficio doveva dichiarare nell'atto l'avvenuta decadenza dal regime citato *“tuttavia, non essendo tale decadenza denunciata nel corso del giudizio dall'amministrazione essa, in quanto eccezione in senso stretto, non può ora essere rilevata d'Ufficio da questa Commissione”* pertanto, l'appello deve essere accolto e l'avviso di accertamento oggetto di giudizio dichiarato illegittimo.

PATRIMONIO E TRUST

Senza imposte il trust auto dichiarato: un ulteriore intervento

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

Spunta ancora una sentenza di una commissione tributaria di primo grado che sostiene la **non debenza** dell'**imposta di donazione** e delle **imposte ipocatastali** in misura **proporzionale**. Si tratta della Sentenza n. 1462 dell'11 febbraio 2014 (ud 7 ottobre 2013) della Commiss. Trib. Provinciale di Milano.

Vediamo i fatti.

A fronte dell'atto di trust stipulato il 18 maggio 2010, l'Ufficio addebita una carente autoliquidazione dell'imposta di bollo e **l'omessa autoliquidazione delle imposte di donazione, ipotecarie e catastali** su euro 45.000 per "dotazione di beni al Trust".

Il contribuente eccepisce che nel caso di specie si tratta di una mera segregazione del bene in un **trust auto dichiarato**, senza effetti tributari, richiedendo che la **sola imposta** applicabile venga riconosciuta in **misura fissa** pari a 168 euro (ora 200 euro).

In sostanza, la disponente / trustee lamenta una **pretesa tributaria ingiusta** in relazione all'atto dispositivo.

La **commissione** ritiene **fondate** le **tesi** esposte dalla **contribuente**, in quanto il conferimento dei beni in un trust è privo di **effetti traslativi formali** e, quindi, in quanto tale, è privo di capacità contributiva. Le **conclusioni** della sentenza sono assolutamente **condivisibili** ed in linea con un filone giurisprudenziale ormai consolidato.

Sul punto richiamiamo anche la sentenza della

Commissione Tributaria Provinciale Treviso, Sentenza 14/1/2011 del 23 febbraio 2011 (depositata 25 febbraio 2011) che pure affronta il caso del **trust auto dichiarato**.

Nel caso di specie i giudici chiariscono che
*“la considerazione razionale della normativa inerente all’istituto porta a riconoscere la necessità – chiaramente imprescindibile alla natura tributaria – del **verificarsi** attuale di un **trasferimento/incremento di ricchezza**, senza del quale e in relazione al quale la controversia riceve necessariamente soluzione. Conseguentemente all’**inesistenza** nel **trust auto dichiarato** in questione di un tale **effetto attuale, certo ed effettivo** non pare alla commissione che possa applicarsi alcuna tassazione diversa dalla **misura fissa**, in realtà avente significato di mera prenotazione dell’evento finale sospensivo e condizionante”*.

E’ interessante poi notare come la **sentenza di Treviso** sia stata **confermata** anche in **secondo grado** dalla Commissione Tributaria Regionale di Venezia Mestre, Sentenza n. 90/7/2013 del 26.11.2013 (depositata 27 11.2013).

I giudici di secondo grado offrono però una **motivazione più articolata** che va oltre il caso del trust auto dichiarato per giustificare la non debenza delle imposte anche nel caso in cui le due figure del disponente e del trustee non siano coincidenti.

Infatti, i giudici ribadiscono l’**assenza** di qualsiasi **intento donativo** in quanto il trust prevede una attribuzione di beni affinché il trustee li amministri nell’interesse dei beneficiari per la **realizzazione** di uno **scopo**.

Nel caso de quo, a seguito dell’istituzione del trust, **non** si è verificato alcun **arricchimento di terzi** in quanto manca l’*animus donandi* da parte della disponente.

Fino al momento della **conclusione** o **scioglimento** del trust non si ha il **trasferimento definitivo** del patrimonio ma la semplice separazione dello stesso rispetto ai soggetti, sottoposta a **condizione sospensiva**, con una condizionale finale ed effettiva dell’esito traslativo in quel preciso momento.

Di conseguenza, fino alla conclusione del trust, il **Fisco** potrà pretendere semplicemente il **tributo in misura fissa**, in quanto in capo al fiduciario **non c'è stato alcun incremento patrimoniale**; diversamente, alla scadenza del trust, gli atti saranno suscettibili delle imposizioni tributarie proporzionali in quanto solo allora vi sarà un effettivo **trasferimento della proprietà**.

La Commissione rigetta l'appello dell'Agenzia delle Entrate.



OPERAZIONI STRAORDINARIE

Trasformazione regressiva e riporto delle perdite fiscali

di **Sandro Cerato**

La **trasformazione di società** è regolata fiscalmente nell'art. 170 del Tuir, in cui si stabilisce in primo luogo che l'operazione è **neutrale** ai fini delle imposte sui redditi, con la conseguenza che il valore dei beni rimane quello esistente in capo alla società oggetto di trasformazione. D'altro canto, trattandosi di una mera modifica dello statuto (il soggetto giuridico rimane il medesimo), la **continuità dei valori fiscali** in capo alla società trasformata risponde pienamente allo spirito dell'operazione. Per quanto riguarda il **riporto delle perdite** fiscali, il predetto art. 170 non contiene alcuna indicazione, con la conseguenza che è necessario chiedersi la sorte di eventuali **perdite maturate prima della trasformazione**. Focalizzando l'attenzione sulla **trasformazione cd. "regressiva"**, che si realizza quando una società di capitali si trasforma in società di persone (normalmente motivata dalla necessità di adottare un modello societario personale a seguito di ingenti perdite maturate dalla società di capitali prima della trasformazione), la società passa da un regime di tassazione del reddito in capo alla società (salva l'opzione per la trasparenza fiscale in presenza dei requisiti stabiliti dagli artt. 115 e 116 del Tuir), ad un **regime di imputazione del reddito direttamente in capo ai soci**, e la sorte delle perdite maturate dalla società (ex) di capitali prima della trasformazione è sempre stata oggetto di dibattito dottrinale. Una prima presa di posizione da parte dell'Amministrazione Finanziaria è avvenuta nel 1994, con un **documento emesso dalla DRE Veneto** secondo cui la trasformazione da società di capitali in società di persone **non consentiva il mantenimento del diritto al riporto delle perdite** maturate dalla società trasformata, con conseguente perdita definitiva delle stesse. L'orientamento descritto, particolarmente penalizzante e oggetto di critica da parte della dottrina, è stato rivisto ad opera della **Risoluzione 60/E/2005**, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha radicalmente cambiato orientamento, **consentendo alle società trasformate il diritto al riporto delle perdite maturate dalla società di capitali prima della trasformazione** a scapito dei redditi realizzati successivamente all'operazione. In tale documento si legge infatti che "*per gli effetti fiscali che produce, la **trasformazione di una società di capitali in una società di persone** può considerarsi equivalente alla situazione che si verifica per effetto dell'esercizio dell'opzione, di cui all'articolo 115 del Tuir, da parte di una società di capitali: il cambio di regime impositivo, nel primo caso, è la conseguenza fisiologica dell'adozione della nuova veste societaria;*

nel secondo, un'opportunità concessa dal legislatore della riforma alle società di capitali che, pur non spogliandosi della personalità giuridica di cui sono dotate, risultino comunque in possesso di particolari requisiti". Da tale assimilazione, l'Agenzia consente quindi il riporto l'utilizzo in capo alla società trasformata delle perdite maturate prima della trasformazione ad abbattimento del proprio reddito (e non con imputazione diretta ai soci della società di persone trasformata). In buona sostanza, il ragionamento seguito dall'Agenzia delle Entrate nella citata **risoluzione 60/E/2005**, è il seguente:

- sia la **trasformazione "regressiva"**, sia l'opzione per la trasparenza fiscale, determinano in capo alla società la perdita della soggettività passiva Ires (anche se nel primo caso a titolo definitivo, nel secondo per un periodo temporale limitato alla durata dell'opzione);
- le disposizioni in materia di **trasparenza fiscale**, come visto in precedenza, consentono il mantenimento del diritto al riporto delle perdite realizzate nel momento in cui la società è dotata di personalità giuridica;
- la circostanza che il legislatore abbia dettato alcune regole in presenza dell'opzione per la trasparenza fiscale deve essere letta come la dimostrazione che *"non sussistono motivi di ordine logico o sistematico per negare la conservazione della perdita realizzata da una società di capitali ante trasformazione"*.

LAVORO E PREVIDENZA

Casse in deroga: il Ministero detta le istruzioni dopo la riforma estiva

di **Luca Vannoni**

Durante il periodo estivo, il Governo è intervenuto ridisegnando le regole per la **concessione delle casse integrazioni in deroga** mediante il decreto interministeriale 1° agosto 2014 n.83473, a seguito dei notevoli **problemi di finanziamento** di tale istituto, visto l'utilizzo richiesto, e dell'entrata in vigore del **nuovo istituto dei Fondi di Solidarietà bilaterale**, che ne dovrebbero ridurre il ricorso.

Una piccola parentesi su tale istituto: l'INPS, dopo aver dato il via libera al versamento della contribuzione per il finanziamento del fondo residuale, fissando come prima scadenza, in modo scellerato, il 16 settembre 2014 per la contribuzione di agosto, con un messaggio successivo di pochi giorni alla circolare 100 del 2 settembre 2014, n. 6897 del 8 settembre 2014, ha **posticipato al 16 dicembre 2014 i contributi dovuti per il periodo gennaio – settembre**

Tornando alle casse in deroga, il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 19 dell'11 settembre 2014 ha definito i **criteri e le procedure** per la sua concessione.

Riguardo ai requisiti soggettivi, **la cassa in deroga può essere concessa** – o prorogata in caso di precedente concessione – ai lavoratori subordinati con qualifica di operaio, impiegato e quadro, apprendisti compresi e i lavoratori somministrati, purché in possesso di un'anzianità lavorativa pari a 12 mesi alla data di inizio del periodo per cui si chiede la cassa. Per il 2014 l'anzianità lavorativa presso l'impresa è pari a 8 mesi, dando gradualità rispetto alla precedente condizione, pari a 3 mesi.

Nel tentativo di rendere meno brusco il passaggio, il Ministero del Lavoro ha chiarito che il nuovo requisito si applica a partire dagli accordi successivi all'entrata in vigore del decreto del 1° agosto 2014.

In riferimento ai datori di lavoro, la cassa in deroga **può essere richiesta soltanto da soggetti giuridici qualificati come imprese**, con l'esclusione, quindi, dei liberi professionisti, partiti politici e Onlus: in questo caso l'interpretazione ministeriale non ha ampliato la platea dei destinatari, viste le ristrettezze finanziarie per la copertura dell'istituto.

Da un punto di vista oggettivo, la cassa in deroga può essere richiesta in caso di sospensioni o riduzioni orarie dovute a:

- situazioni aziendali per eventi transitori e non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori;
- situazioni aziendali determinate da situazioni di mercato;
- crisi aziendali;
- ristrutturazioni o riorganizzazioni.

Non dà diritto alla concessione la cessazione dell'attività di impresa.

Da un punto di vista procedurale, sottoscritto l'accordo sindacale, la richiesta deve essere **presentata telematicamente** (non ancora in funzione in attesa dell'implementazione della procedura da parte dell'INPS) entro 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la riduzione o la sospensione, tenuto conto delle specifiche modalità in vigore nelle singole regioni (solo con la procedura telematica si avrà una uniformazione delle regole): in caso di ritardo la concessione parte dalla settimana prima rispetto alla presentazione.

Riguardo alla **durata massima**, sia per imprese soggette a CIG, CIGS, Fondi di Solidarietà (in questo caso la cassa in deroga può essere concessa solo in via eccezionale per salvaguardare i livelli occupazionali, in presenza di prospettive di ripresa), sia per le imprese non soggette, sono stati previsti 11 mesi per il 2014 e 5 mesi per il 2015. Ai fini del computo degli 11 mesi per il 2014 e dei 5 mesi del 2015, il comma 11 dell'articolo 2 del decreto stabilisce che devono essere considerati tutti i periodi di integrazione salariale in deroga, effettivamente fruiti in virtù di diversi provvedimenti di concessione o di proroga.

La fase istruttoria per la concessione **coinvolge Regioni e INPS**, dove le prime dovranno entro 30 giorni procedere in tal senso, autorizzando il pagamento da parte dell'istituto previdenziale, senza che sia soggetto a termini ordinatori. Con tutta probabilità i tempi di concessione rimarranno eccessivi rispetto alla sospensione, con notevoli problemi per i lavoratori, per le stesse aziende e i professionisti che le assistono.

IVA

Trattamento Iva delle fidelity card e dei buoni spesa

di **Davide David**

In sede di conversione del “decreto competitività 2014” (D.L. 91/2014) **il legislatore è intervenuto per modificare l’art. 6 del regolamento sui concorsi e sulle operazioni a premio (D.P.R. 430/2001).**

A seguito della modifica, valida dal 21 agosto 2014, **risultano ora escluse dal suddetto regolamento** (in quanto da non considerarsi concorsi e operazioni a premio), anche *“le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, con o senza soglia d’ingresso, i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta”.*

La nuova norma offre lo spunto per una breve dissertazione sulle **problematiche che ci si trova spesso ad affrontare in ambito IVA in occasione di alcune manifestazioni di natura promozionale.**

In questi casi una prima verifica da effettuare è se la manifestazione ideata dall’imprenditore costituisca o meno una operazione a premio soggetta alle disposizioni di cui al relativo regolamento (D.P.R. 430/2001).

Se infatti la manifestazione rientra tra quelle regolamentate dal D.P.R. 430/2001, varranno, ai fini IVA, le norme specificatamente previste per tale tipologia di manifestazioni e, in particolare, la indetraibilità dell’IVA relativa all’acquisto dei premi (cfr. art. 19, c. 2, D.P.R. 633/1972) e l’irrelevanza IVA del riconoscimento dei premi (cfr. art. 2, c. 3, lett. m, D.P.R. 633/1972).

Se invece la manifestazione non rientra tra quelle regolamentate dal D.P.R. 430/2001, troveranno applicazione le “ordinarie” regole IVA.

Uno dei casi che ci si trova spesso ad esaminare è quello del **dettagliante che ad ogni acquisto di un determinato prodotto attribuisce dei punti su una apposita card (fidelity card) e che al raggiungimento di un determinato numero di punti riconosce a titolo gratuito al cliente un quantitativo aggiuntivo del medesimo prodotto.**

Già prima della recente modifica normativa **questa tipologia di manifestazioni non rientrava (e continua a non rientrare) tra quelle regolamentate dal D.P.R. 430/2001**, in quanto tra quelle esplicitamente escluse dall’art. 6,

lett. c), del D.P.R. 430/2001, a norma del quale non si considerano concorsi e operazioni a premio (soggetti al regolamento)

“le operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati o da sconti su un prodotto o servizio di genere diverso rispetto a quello acquistato, a condizione che gli sconti non siano offerti al fine di promuovere quest’ultimo, o da quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere”.

Diverso è invece il caso della manifestazione che al raggiungimento di un determinato numero di punti consente al cliente di ricevere gratuitamente dei prodotti di genere diverso da quelli originariamente acquistati. In tale ipotesi la manifestazione dovrebbe infatti rientrare tra quelle regolamentate dal D.P.R. 430/2001, con tutto quel che ne consegue per il relativo trattamento ai fini IVA.

Rimanendo al riconoscimento di una quantità aggiuntiva di prodotti dello stesso genere di quelli originariamente acquistati, è da ritenere che il bonus quantitativo rappresenti, in buona sostanza, una riduzione dei prezzi originariamente praticati all’atto della cessione dei beni e quindi uno **sconto previsto contrattualmente**. In tal senso sembrano deporre anche i principi espressi nella risoluzione 36/E del 7.02.2008.

Per il caso di specie trova quindi applicazione **l’art. 15, c. 1, n. 2), del D.P.R. 633/1972**, a norma del quale è irrilevante, ai fini IVA, il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, fatta eccezione per quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata.

In estrema sintesi, ai fini IVA l’iniziativa promozionale di cui trattasi comporta che **al momento della cessione dei beni l’imposta va applicata sull’intero prezzo di vendita, mentre non va assoggettata ad IVA l’assegnazione dei beni dati a titolo di premio/sconto al raggiungimento del numero di punti previsto.**

Ciò a condizione che i beni assegnati a titolo di premio/sconto **non siano soggetti ad aliquota IVA maggiore di quella alla quale sono soggetti i beni ceduti originariamente**. Perché in caso contrario dovrà essere assoggettato ad IVA anche il valore normale dei beni assegnati.

Per quanto concerne la fatturazione, l’art. 21, c. 2, lett. h), del D.P.R. 633/1972 prevede l’obbligo di indicare in fattura anche il corrispettivo dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’art. 15, c. 1, n. 2 (corrispettivo da individuare con i criteri stabiliti dall’art. 13 del decreto IVA).

Parrebbe quindi che i soggetti obbligati all’emissione della fattura siano tenuti ad emettere una fattura anche in occasione dell’assegnazione del premio/sconto, ancorché effettuata in un momento successivo all’originario acquisto dei beni.

Più problematica pare essere la situazione dei soggetti che certificano i corrispettivi con **scontrino o ricevuta fiscale**.

L'art. 12 della legge 413/1991 prevede l'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale per la certificazione dei
“corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi ... per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura”.

L'esplicito richiamo dei corrispettivi parrebbe dover significare che l'obbligo della certificazione non sussiste invece per le cessioni e le prestazioni per le quali non è dovuto un corrispettivo, indipendentemente dal fatto che i soggetti obbligati all'emissione della fattura siano o meno obbligati a rappresentare in fattura anche quelle cessioni e prestazioni.

Vi è ora da dire che secondo la prassi di fonte ministeriale, i premi e gli sconti non sono considerati corrispettivi (vedasi, tra le altre, la risoluzione 130/E dell'8.08.2000).

Sembra quindi potersi affermare che in occasione dell'assegnazione del premio/sconto non sussista l'obbligo di emettere scontrini o ricevute fiscali.

L'esclusione dall'obbligo di emissione dello scontrino o ricevuta fiscale pare trovare conferma anche in quanto chiarito dalla prassi di fonte ministeriale per altre ipotesi di operazioni che non prevedono un autonomo corrispettivo, come nel caso delle manutenzioni in garanzia (vedasi la risoluzione n. 475212 del 18.02.1992).

È vero che il regolamento sugli scontrini fiscali (D.M. 23.03.1983) prevede l'indicazione anche di eventuali sconti, ma è da ritenersi che tale indicazione vada apposta solo laddove lo sconto venga riconosciuto contestualmente alla vendita del prodotto e non quando lo sconto è riconosciuto successivamente e al solo avverarsi di una determinata condizione.

Il medesimo regolamento prevede anche l'indicazione nello scontrino fiscale di eventuali rimborsi per restituzione di vendite. Ma non è questo il caso, in quanto i premi non sono dati a fronte della restituzione dei beni originariamente acquistati ma a titolo di sconto condizionato per l'acquisto di una determinata quantità di quei beni.

Alla luce delle considerazioni che precedono è comunque **opportuno dotarsi di una procedura che consenta all'Amministrazione Finanziaria di verificare i presupposti applicativi delle diverse normative.**

Ad esempio, è opportuno **evidenziare nella fidelity card che i premi sono concessi a completamento della stessa**, per poter meglio dimostrare che trattasi di premi/sconti riconosciuti in conformità alle originarie condizioni contrattuali (condizione necessaria per l'irrilevanza IVA a norma dell'art. 15 del D.P.R. 633/1972).

Da valutare anche l'opportunità di predisporre un documento interno (denominandolo, ad esempio,

"Piano promozionale") con indicazione, tra l'altro:

- della **tipologia dei beni** che danno diritto al premio e dei beni dati a premio;
- della **quantità di acquisti** che danno diritto al premio;
- dei **termini previsti** per il raggiungimento dei punti richiesti per il riconoscimento del premio.

Per quanto possibile è opportuno che la procedura adottata preveda anche la restituzione da parte del cliente degli scontrini relativi agli acquisti originari, in modo da poterli conservare a documentazione della relazione diretta esistente tra il premio concesso e i predetti acquisti.

In occasione dell'assegnazione del premio/sconto è opportuno, laddove non venga emessa fattura con indicazione dei beni dati a titolo di sconto, **emettere un documento di consegna** con causale "beni ceduti senza corrispettivo a titolo di premio/sconto in conformità alle originarie condizioni contrattuali", ciò al fine anche di vincere la presunzione di cessione di cui al D.P.R. n. 441 del 1997.

Un discorso a parte va invece fatto per i **premi consistenti in prodotti di genere diverso** da quello dei prodotti il cui acquisto attribuisce al cliente il diritto a ricevere il premio.

In tale ipotesi non dovrebbero operare le esclusioni sancite dalle lettere c) e d) dell'art. 6 del D.P.R. 430/2001, e quindi l'iniziativa promozionale

dovrebbe rientrare tra le operazioni a premio regolamentate dal medesimo D.P.R. 430/2001. Da ciò consegue, oltre all'assoggettamento alle regole imposte dal regolamento sulle manifestazioni a premio (D.P.R. 430/2001), l'applicazione dell'art. 19, c. 2, del D.P.R. 633/1972 (riguardante

l'indetraibilità dell'IVA per l'acquisto di beni e servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio) e dell'art. 2, c. 3, lett. m), del D.P.R. 633/1972 (riguardante **l'irrilevanza IVA** delle cessioni di beni soggette alla disciplina delle manifestazioni a premio).

Un altro caso è poi quello dei

buoni sconto rilasciati al cliente a fronte di un acquisto, da utilizzare a riduzione del prezzo di prossimi acquisti.

A seguito anche delle modifiche al regolamento sulle manifestazioni a premio di cui si è detto in premessa, tale iniziativa promozionale non dovrebbe costituire una operazione a premio e dovrebbero quindi trovare applicazione le ordinarie regole IVA.

Ciò dovrebbe comportare che al momento della cessione del bene deve essere assoggettato ad IVA il prezzo intero (al lordo dell'importo del buono sconto), mentre al momento

dell'utilizzo del buono sconto per un successivo acquisto va assoggettata ad IVA la differenza tra il prezzo del nuovo bene e l'importo del buono sconto (in tal senso pare deporre quanto affermato nella risoluzione 204/E del 19.05.2008 a riguardo di una iniziativa promozionale consistente in accredito di punti su acquisti da utilizzare sotto forma di sconti in successivi acquisti).

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

iPhone 6, l'attesa è finita. Caratteristiche e prezzi

di **Teamsystem.com**

L'attesa e la valanga di informazioni e voci di corridoio che in questi mesi hanno condito l'imminente uscita del nuovo iPhone 6 è finita il 9 settembre, quando in diretta mondiale da Cupertino, Apple ha finalmente offerto in pasto al pubblico la verità sui nuovi prodotti. L'iPhone 6 è quindi realtà, non più supposizioni, ma caratteristiche tecniche ben definite e prezzi. Cerchiamo allora di capire in dettaglio quali sono le novità del nuovo melafonino, anzi, dei due nuovi nati:

e

.

Lo schermo

La principale novità relativa ai due nuovi iPhone riguarda lo schermo: l'iPhone 6 ha uno schermo da **4,7 pollici** con risoluzione di **1.334×750**, contro i 1166 x 640 del "vecchio"

iPhone 5s. L

l'iPhone 6 Plus ne ha, invece, uno da ben **5,5 pollici** con risoluzione

Full HD da

1.920×1.080

, si tratta quindi di un vero e proprio phablet, via di mezzo fra tablet e smartphone. Una caratteristica, per quest'ultimo modello, che forse lo rende superfluo per chi possiede già un **iPad mini**, mentre lo rende appetibile per chi aveva intenzione di comprarlo e nello stesso tempo sostituire il telefono Apple della precedente generazione. Quella di realizzare un iPhone con schermo più grande è stata una decisione che in Apple ha richiesto molte considerazioni. Ricordiamo tutti lo [spot](#) che spiegava come mai le dimensioni di un iPhone erano perfette già così

, se lo ricordano anche i fan di **Android** che dopo l'annuncio di un telefono Apple con lo schermo più grande, hanno commentato: "Benvenuti nel 2012!".

Il processore

Oltre allo schermo più grande e al nuovo sistema operativo **iOS 8**, i nuovi telefoni Apple integrano anche dei processori più veloci. Sia l'iPhone 6 che l'iPhone 6 Plus ospitano un

nuovo chip A8, dual-core da 1,4 GHz. Non è un processore quad-core come in tanti si sarebbero aspettati, ma l'azienda di Cupertino ha assicurato che il nuovo motore garantirà una velocità maggiore e, soprattutto, una migliore efficienza energetica rispetto al modello precedente

A7, integrato negli iPhone 5s.

La batteria

Uno dei nei degli iPhone 5 era la **scarsa autonomia della batteria**, ma sembra che con i nuovi modelli sia possibile avere una **durata più lunga** della carica. Al momento non si hanno ulteriori informazioni, ma siamo certi che appena i primi esemplari verranno venduti e sarà possibile metterci le mani, notizie più illuminanti sulla durata della batteria non tarderanno ad arrivare.

La fotocamera

A prima vista, la risoluzione della fotocamera dei nuovi iPhone è rimasta identica a quella della generazione precedente, ovvero

8 Megapixel, tuttavia Apple garantisce che le prestazioni offerte dai nuovi modelli sono superiori, grazie alla presenza di uno stabilizzatore ottico fisico integrato nel sensore **iSight** che permetterà di scattare foto più nitide e con meno "rumore".

I costi

I nuovi iPhone saranno in vendita in Italia **a partire dal 17 settembre**, ma possono essere già preordinati sul sito di Apple.

Questi sono i **prezzi per l'Italia**.

- **iPhone 6** 16 GB: 729 euro
- **iPhone 6 Plus** 16 GB: 839 euro
- **iPhone 6** 64 GB: 839 euro

- **iPhone 6 Plus** 64 GB: 949 euro
- **iPhone 6** 128 GB: 949 euro
- **iPhone 6 Plus** 128 GB: 1059 euro.